

R.F. 35/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

Fallimento: SERGIO CASASOLE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (n. 35/2021)

Giudice delegato: dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

Curatore: avv. RICCARDO CASAVECCHIA

Oggetto: istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di vendita depositata dal professionista delegato in data 30/09/2024

Il Giudice delegato,

letta l'istanza depositata dal curatore in data 30/09/2024 di correzione dell'errore materiale contenuto a pag. 2 dell'ordinanza di vendita del 26.9.2024, nella parte in cui indica il prezzo base di vendita del Lotto 6.A in € 330.201,67 anziché in € 311.923,90, come invece indicato nella perizia di stima a firma del Geom. Ciancuti;

premesso che le norme di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. sono applicabili anche ai provvedimenti emessi (non solo in forma di sentenza, ma anche in forma di ordinanza o decreto) dal Tribunale fallimentare e dal giudice delegato (v. Cass. 7748/95 e Cass. 1440/74), che, pertanto, sono suscettibili di correzione degli errori materiali in essi contenuti quand'anche incidano su diritti soggettivi o, avendo già avuto attuazione, non siano più revocabili (v. Cass. 1891/2015, Cass. 11320/09, Cass. 7399/92, Cass. 3792/92, Cass. 7930/91 e Cass. 1955/63, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova, 9 aprile 1998, in www.ilcaso.it);

considerato che la correzione dell'ordinanza richiesta dal liquidatore appare necessaria, al fine di fornire una corretta informazione ai potenziali interessati a partecipare alla procedura competitiva di vendita delegata;

visti gli artt. 182, co. 5, e 107, co. 2, l.f., nonché gli artt. 287 ss. e 591-bis c.p.c.,

dispone

la correzione dell'errore materiale di cui in motivazione, mediante l'inserimento, nella terzultima riga di pagina 2 dell'ordinanza di vendita delegata emessa in data 26.9.2024 della seguente locuzione **“AD UN PREZZO NON INFERIORE AD € 311.923,90 oltre oneri fiscali”** anziché *“AD UN PREZZO NON INFERIORE AD € 330.301,67 oltre oneri fiscali”*;



precisa

che il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate decorrerà dalla data di emissione del presente provvedimento;

dispone

che il presente provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso in data odierna venga annotato (anche ai fini della relativa pubblicità) in calce all'ordinanza del 26.9.2024.

Si comunichi al curatore e al professionista delegato.

Terni, 30/09/2024

Il giudice delegato
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

